

NORMATIVA

**TES
IND**

CORONAVIRUS

14 dicembre 2020

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni: aggiornamento

In breve

A seguito della pubblicazione del DPCM 3 dicembre 2020, in base all'andamento del contagio da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso nuove Ordinanze che hanno suddiviso le Regioni italiane in tre zone (cd "rosse", "arancioni" e "gialle"), alle quali si applicano disposizioni differenziate.

Si riporta un riepilogo delle diverse misure che devono essere adottate nelle singole Regioni a seconda della zona in cui rientrano.

TES/IND 340/20

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Ordinanze del Ministero della Salute

In accordo con quanto definito dal DPCM 3 dicembre 2020⁽¹⁾ (vedere Circolare TES/IND 332/20), il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di Ordinanze che stabiliscono a quali Regioni si debbano applicare le disposizioni aggiuntive di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM:

- Ordinanza 5 dicembre 2020⁽²⁾ di modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
- Ordinanza 5 dicembre 2020⁽³⁾ di modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria;
- Ordinanza 11 dicembre 2020⁽⁴⁾ di modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Zone rosse

Ad oggi nessuna Regione rientra tra le cosiddette "zone rosse", ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e un livello di rischio alto**.

Zone arancioni

Ad oggi rientrano tra le cosiddette "zone arancioni", ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno

scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto:

- Abruzzo,
- Campania,
- P.A. di Bolzano,
- Toscana
- Valle d'Aosta.

A queste 4 Regioni e 1 Provincia Autonoma si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020.

Altre Regioni (cosiddette “zone gialle”)

Si ricorda che, nelle Regioni che non sono state inserite nelle sopraccitate zone, devono comunque applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 dicembre 2020.

Ordinanze Regionali

Alcune Regioni stanno procedendo alla pubblicazione di Ordinanze Regionali, che, pur non discendendo dal DPCM 3 dicembre, possono introdurre limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso. Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni di interesse per le informazioni più aggiornate.



Entrata in vigore e validità

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.

Regione	Classificazione	Riferimento normativo	Validità
Abruzzo	Arancione	Ord. 11 dic ⁽⁴⁾	13 dic-15 gen
Basilicata	Gialla	Ord. 11 dic ⁽⁴⁾	13 dic-15 gen
Calabria	Gialla	Ord. 11 dic ⁽⁴⁾	13 dic-15 gen
Campania	Arancione	Ord. 5 dic ⁽²⁾	6-19 dic
Emilia-Romagna	Gialla	Ord. 5 dic ⁽³⁾	6 dic-15 gen
Friuli-Venezia Giulia	Gialla	Ord. 5 dic ⁽³⁾	6 dic-15 gen
Lazio	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
Liguria	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
Lombardia	Gialla	Ord. 11 dic ⁽⁴⁾	13 dic-15 gen
Marche	Gialla	Ord. 5 dic ⁽³⁾	6 dic-15 gen
Molise	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
P.A. Bolzano	Arancione	Ord. 5 dic ⁽²⁾	6-19 dic
P.A. Trento	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
Piemonte	Gialla	Ord. 11 dic ⁽⁴⁾	13 dic-15 gen
Puglia	Gialla	Ord. 5 dic ⁽³⁾	6 dic-15 gen
Sardegna	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
Sicilia	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen
Toscana	Arancione	Ord. 5 dic ⁽²⁾	6-19 dic
Umbria	Gialla	Ord. 5 dic ⁽³⁾	6 dic-15 gen
Valle d'Aosta	Arancione	Ord. 5 dic ⁽²⁾	6-19 dic
Veneto	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	4 dic-15 gen

Si ricorda che, ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, con frequenza almeno settimanale il Ministro della Salute verifica il permanere dei presupposti che hanno portato all'inserimento delle Regioni nelle diverse zone ed eventualmente, trascorsi almeno 15 giorni dal primo inserimento, procede alla nuova classificazione delle Regioni interessate.

Allegati

	Ordinanze Ministero della Salute 5 dicembre 2020
	Ordinanza Ministero della Salute 11 dicembre 2020

Note

- 1) *GuRI n. 301 del 3 dicembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»*
- 2) *GuRI n. 303 del 5 dicembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 5 dicembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano*
- 3) *GuRI n. 303 del 5 dicembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 5 dicembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria*
- 4) *GuRI n. 308 del 12 dicembre 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 11 dicembre 2020, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare fino al 20 dicembre 2020 le misure di cui alle ordinanze 20, 24 e 27 novembre 2020, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, mediante l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Misure di contenimento del contagio per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e alla Regione Abruzzo sono applicate le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2306*

20A06781

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;


Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;



Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 2 e 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;


Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.



Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020 e per una durata di quattordici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2307

20A06782

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14, comma 2;


Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica



da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Nuova classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando l'applicazione del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2305*

20A06783

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716).

IL CAPO


DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della sa-



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2020

Il segretario generale: MELINA

20A06796

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 dicembre 2020, n. 303;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 27 novembre 2020 e del 4 dicembre 2020, nonché il verbale dell'11 dicembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 30;

Visto, altresì, il verbale dell'11 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;



Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-ter dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Nuova classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:

a) per la Regione Abruzzo cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e sono applicate, a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

b) per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2368

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

20A06975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999,

